figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

FIGISC ANISA NEWS 17/2017 03.08.2017

INCONTRO AL MINISTERO SULLA VERTENZA ESSO & RETISTI



E sul tavolo di lavoro del Ministero – oltre allo stato della vertenza aperta con alcuni degli attuali acquisitori dei pacchetti di rete ESSO – pesa anche l'incognita del ruolo di chi ha rilevato nella fase finale il maxipacchetto di 1.176 impianti, ossia Intervias. A proposito della quale si registra che il 28 luglio scorso la Direzione generale concorrenza della Commissione Europea ha dato via libera alla vendita del ramo di azienda – resa nota il 14 giugno e notificata alla Commissione nei primi giorni di luglio – della Esso Italiana cui fanno capo i punti vendita del maxipacchetto.

IN QUESTO NUMERO

SOTTOSCRITTO NUOVO ACCORDO CON Q8 IN RETE ORDINARIA

In data 1° agosto 2017, FAIB FEGICA e FIGISC hanno sottoscritto con KUPIT Q8 il rinnovo dell'accordo che si applica,…

SCIOPERO VS/ PETROLIFERA ADRIATICA IN TOSCANA 08/08/2017

Le Organizzazioni di categoria dei Gestori FAIB FEGICA FIGISC hanno proclamato un nuovo giorno di sciopero che coinvolge, dalle ore 19.00 del giorno…

FIGISC ANISA NEWS 17/2017

SOMMARIO

INCONTRO AL MINISTERO SULLA VERTENZA ESSO & RETISTI
3 agosto 2017

SOTTOSCRITTO NUOVO ACCORDO CON Q8 IN RETE ORDINARIA
3 agosto 2017

SCIOPERO VS/ PETROLIFERA ADRIATICA IN TOSCANA 08/08/2017
3 agosto 2017

LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE É DIVENTATA LEGGE
3 agosto 2017

VENDITE GEN-MAG 2017: -0,68 %, IN RETE -2,16 %, IN EXTRARETE +1,52 %
3 agosto 2017

Scarica

Nota informativa
a cura della Segreteria Nazionale FIGISC - ANISA
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 - Roma | Tel. +39 06 586 6351 Fax +39 06 583 31724
www.figisc.it | figisc@confcommercio.it | anisa@confcommercio.it

Copyright © 2014 – All Rights Reserved. Ispirato a kopatheme.com, personalizzato da Omnia Comunicazioni

figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

INCONTRO AL MINISTERO SULLA VERTENZA ESSO & RETISTI

— 3 agosto 2017



Il Ministero dello sviluppo economico – in persona della Viceministro **Teresa BELLANOVA** -, sollecitato sia dal parere favorevole del Governo all'ordine del giorno della Camera che lo impegnava a convocare un tavolo di lavoro «*con le società subentranti nella proprietà della rete Esso e le associazioni di rappresentanza dei gestori*» (si veda anche **Figisc Anisa News N. 16 del 17.07.2017**), sia dalla comunicazione inviata dalle Organizzazioni di categoria in data 12.07.2017, ha cominciato ad attivarsi per intervenire nella vertenza gestori-Esso sulla applicazione in Italia del modello grossista.

In data 1° agosto, infatti, la Viceministro ha ricevuto **FAIB**, **FEGICA** e **FIGISC** per affrontare le criticità legate allo sviluppo e diffusione del *branded wholesaler*. In particolare, rileva una nota dello stesso Ministero, quelle «*relative alla garanzia della continuità gestionale, alla tutela dei livelli occupazionali e alla qualità del servizio*».

Il Ministero ha assunto quindi l'impegno, «*fatti i dovuti approfondimenti*», a convocare «*entro il mese di settembre un tavolo con le federazioni stesse e con i nuovi grossisti cui sono stati ceduti gli impianti*».

I rappresentanti di **FAIB**, **FEGICA** e **FIGISC**, nelle persone dei rispettivi Presidenti Nazionali, nel corso dell'incontro hanno nuovamente illustrato tutti gli effetti che sono derivati alle gestioni dallo spacchettamento della rete ESSO, con particolare rilievo alla discontinuità delle condizioni economiche e contrattuali introdotte dalle società che sono subentrate alla *major*, aspetti tutti che hanno portato le Organizzazioni di categoria, oltre a promuovere le varie iniziative di mobilitazione sul territorio,ad avviare il ricorso al Giudice del Lavoro, le cui decisioni avranno altresì un peso nello sviluppo della vicenda e nelle considerazioni dello stesso tavolo di lavoro che il Ministero si è impegnato ad attivare.

Nel mese di settembre (precisamente il 27), infatti, si avrà l'ulteriore udienza, dopo che il Giudice nella prima udienza del 19 luglio, ne ha disposto il rinvio per un approfondito esame degli atti e delle memorie depositate dai convenuti ESSO, Retitalia e Petrolifera Adriatica.

E sul tavolo di lavoro del Ministero – oltre allo stato della vertenza aperta con alcuni degli attuali acquisitori dei pacchetti di rete ESSO – pesa anche l'incognita del ruolo di chi ha rilevato nella fase finale il maxipacchetto di 1.176 impianti, ossia Intervias. A proposito della quale si registra che il 28 luglio scorso la Direzione generale concorrenza della Commissione Europea ha dato via libera alla vendita del ramo di azienda – resa nota il 14 giugno e notificata alla Commissione nei primi giorni di luglio – della Esso Italiana cui fanno capo i punti vendita del maxipacchetto.

L'acquisizione, esaminata in base a procedura semplificata, come riporta il dispositivo di decisione dell'Antitrust UE (pubblicato sul Bollettino settimanale del 31.07.2017) «*non viola le regole sulle concentrazioni in quanto Esso Italiana e Intervias non operano negli stessi Stati membri*».

figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

SOTTOSCRITTO NUOVO ACCORDO CON Q8 IN RETE ORDINARIA

— 3 agosto 2017



In data 1° agosto 2017, **FAIB FEGICA** e **FIGISC** hanno sottoscritto con **KUPIT Q8** il rinnovo dell'accordo che si applica, come recita il testo, «*a) ai gestori operanti con contratto di comodato e fornitura sugli impianti di proprietà della rete ordinaria, b) ai gestori operanti su impianti di rete ordinaria di proprietà di terzi con insegne, colori e marchio Q8 ai quali la Kupit fattura direttamente gli importi relativi alla vendita dei prodotti carburante*».

L'accordo (che integra e sostituisce quello sottoscritto il 14.04.2015, avente durata dal 01.05.2015 al 31.12.2016), stilato nel rispetto delle norme di settore nazionali e del Regolamento europeo 330/2010, decorre dal 1° settembre 2017 e scadrà il 31 dicembre 2019, «*conferma la centralità della figura del Gestore rivenditore, quale figura fondamentale per il raggiungimento degli obbiettivi aziendali*» ed i rapporti contrattuali in esso contemplati sono «*improntati a principi che prevedono condizioni di vendita eque e non discriminatorie, che tengano conto pertanto delle caratteristiche del Punto Vendita, delle diverse modalità di vendita e delle condizioni competitive dell'area di vendita di riferimento*».

Sul piano delle relazioni con i gestori e della contrattualistica, il punto F) delle Premesse riporta testualmente l'obiettivo di «*rinsaldare il rapporto di* partnership *con i Gestori quali soggetti essenziali per veicolare al meglio le politiche commerciali aziendali, anche attraverso la valorizzazione di una relazione stabile e costante con le Organizzazioni di categoria e l'introduzione di nuovi modelli contrattuali ex legge 27/2012. A questo ultimo proposito, Kupit si dichiara disponibile a riesaminare l'attuale assetto dei rapporti contrattuali vigenti proprio alla luce degli strumenti che nel frattempo dovessero essere disponibili da Accordi o prescrizioni normative sopravvenienti*».

Le politiche commerciali su cui si registra convergenza sono definite sia dal punto D) delle Premesse («*qualificare l'offerta del marchio Q8 sia sotto il profilo qualitativo che del prezzo dei prodotti e dei servizi offerti, quale strumento commerciale che deve tenere in equilibrio le indispensabili esigenze di competitività con il rispetto delle condizioni economiche definite nel presente Accordo, abbandonando il concetto di "*sconto*", anche in conformità all'evoluzione legislativa*») sia dal punto E): «*potenziare presso la rete di vendita aziendale l'offerta al pubblico della modalità di vendita "*servito*", attraverso ove possibile la trasformazione in "impianti isola"... caratterizzandone la specificità secondo* standard *qualitativi legati al marchio Q8 che la rendano pienamente apprezzabile dal consumatore*».

Tra gli altri elementi dell'accordo, si citano il punto 5) relativo agli sconti in fattura (margini); il punto 6) sull'obbligo del rispetto del prezzo massimo (con procedure di contestazione e facoltà di risoluzione del contratto già previste dagli accordi antecedenti, e con la previsione di penali economiche sull'*over price*); il punto 10), sulla conferma delle procedure per la contabilizzazione dei cali a norma degli accordi del 20.01.2014 e 14.04.2015; il punto 11), nel quale l'Azienda si assume gli oneri delle verifiche metriche e degli adempimenti per le acque di piazzale per gli impianti di proprietà; il punto 12) sulla implementazione di misure per il risparmio energetico ed il punto 13) sulle quote CIPREG.

Il testo dell'Accordo è disponibile presso la sede nazionale FIGISC e le strutture territoriali della Federazione **ad esclusiva diffusione riservata ai gestori del marchio**.

figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

SCIOPERO VS/ PETROLIFERA ADRIATICA IN TOSCANA 08/08/2017

— 3 agosto 2017



Le Organizzazioni di categoria dei Gestori **FAIB FEGICA FIGISC** hanno proclamato un nuovo giorno di **sciopero** che coinvolge, **dalle ore 19.00 del giorno 7 agosto alle ore 7.00 del giorno 9 agosto, i punti vendita della Petrolifera Adriatica a marchio Esso posti in Toscana**.

Lo sciopero dei gestori – si legge nel comunicato – è la prima risposta all'unilaterale, immotivata e grave violazione contrattuale attuata da Petrolifera Adriatica che, in costanza di accordo economico e normativo, taglia e saccheggia il margine dei gestori a marchio Esso, determinando una grave perdita economica, la crisi delle gestioni, la disparità di trattamento dei gestori a marchio, causando condizioni inique e discriminatorie.

La decisione scomposta degli acquirenti del pacchetto Esso in Toscana non sorprende ed anzi conferma l'atteggiamento arrogante e aggressivo, noncurante delle leggi di settore, con il quale si pongono nei confronti dei singoli Gestori, proprio mentre il Giudice ha acquisito gli atti del processo intentato dalle Associazioni dei gestori.

Il ricatto economico attuato da Petrolifera Adriatica perché i gestori cedano alle pressioni finalizzate

all'accettazione delle condizioni economiche e normative, unilateralmente ed arbitrariamente decise dal medesimo "*retista*", in palese violazione di quanto disposto con gli Accordi collettivi vigenti e sottoscritti ai sensi e per gli effetti delle norme, non passerà.

I gestori con l'ausilio delle Associazioni di categoria sono pronti a nuove azioni giudiziarie, promosse in tutta la Regione.

I Gestori a marchio Esso della Toscana respingono il grave attacco ai propri diritti, alla dignità del lavoro e di fare impresa in un mercato disciplinato da norme specifiche e denunciano all'opinione pubblica lo strappo alla legalità di Petrolifera Adriatica e il disinteresse e il silenzio della Esso che, pur rimanendo soggetto attivo nella distribuzione, promozione e vigilanza del proprio prodotto, tace di fronte alla palese violazione degli accordi sottoscritti e vigenti, ceduti insieme alla proprietà degli impianti. Il Modello grossista si rivela per quello che è: un modello di business basato sulla redistribuzione degli utili a scapito del gestore. Un'appropriazione fondata sulla prevaricazione e sulla violazione delle leggi.

Decidendo di promuovere, come prima risposta, l'iniziativa di sciopero per l'8 agosto, i gestori intendono dare un messaggio preciso al retista: rispetto integrale degli accordi in essere.In assenza di risposte adeguate, civili e rispettose dei diritti di ciascuno, nell'ambito del quadro normativo di settore, c'è spazio solo per nuove proteste, nuovi scioperi e azioni giudiziarie.

Petrolifera Adriatica non può continuare a sottrarsi al confronto e al tempo stesso invocare – in virtù delle sue ridotte dimensioni – un'area franca nella quale fare e disfare a suo piacimento, facendo strame delle leggi. Le ridotte dimensioni, invocate sfacciatamente persino nelle aule di tribunale, non possono inficiare o derogare un principio che deve rimanere inviolabile per tutti: il rispetto delle leggi non è negoziabile.

Faib Fegica e Figisc invitano in modo ultimativo Petrolifera Adriatica ad uniformare da subito i propri comportamenti alle norme e alle leggi di settore e a riconoscere ai gestori a marchio quanto dovuto ai sensi e agli effetti dell'accordo economico e normativo vigente – e tuttora applicato – con Esso.

E sulla vertenza dei gestori nei confronti di Petrolifera Adriatica è stata indetta per oggi (3 agosto) una **Conferenza Stampa** presso la sede del Consiglio Regionale della Toscana, con la partecipazione dell'Assessore Regionale alle Attività Produttive, **Stefano CIUOFFO**, del Consigliere Regionale **Marco NICCOLAI** e dei **Rappresentanti della FAIB Regionale e di FIGISC e Confcommercio regionali**.

figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE É DIVENTATA LEGGE

— 3 agosto 2017



Il Senato, nella seduta del 2 agosto, ha approvato (AS 2085-B) «dopo due anni, quattro mesi e due giorni» *– come scrive* ***STAFFETTA*** *– la* «legge annuale per il mercato e la concorrenza» *nel contesto del quale è contenuto anche il complesso di norme che riguardano la ristrutturazione della rete carburanti (di cui ci siamo già occupati su* ***Figisc Anisa News N. 12 del 06.05.2017****).*

Il testo integrale del provvedimento – con tutti gli altri argomenti trattati dal dispositivo – è consultabile e scaricabile cliccando col mouse *sul seguente titolo:*

senato repubblica.it – Legislatura 17ª – Disegno di legge n. 2085-B

Le norme che riguardano il settore (la legge ha un solo articolo e 192 commi) sono contenute nei commi da 98 a 119, che di seguito provvediamo a ripubblicare.

<98. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «*, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo*» sono aggiunte le seguenti: «*, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014*».

99. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 98 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

100. Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 98, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei princìpi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1º settembre 2017, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

101. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 100 del presente articolo entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell'attività sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.

102. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 100 del presente articolo i titolari degli impianti di

figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 112 e 113 del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

103. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 102 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 100, alla regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.



104. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 100, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 100, 103 e 107, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

105. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 102 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

106. A decorrere dal 1º gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente unico Spa con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci

figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1º gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1º gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1º gennaio 2018 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

107. Decorso inutilmente il nuovo termine di cui al comma 105 il Ministero dello sviluppo economico ne dà prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all'amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 100 è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

108. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'anagrafe di cui al comma 100, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e

che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 102.

109. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 102 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per

ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 102 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 103 del presente articolo, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 109 del presente articolo.

111. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 103 sono inviate all'amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.

112. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del presente articolo, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

113. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del presente articolo, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



114. Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli impianti di cui al comma 100, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attività è sospesa rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.

115. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

116. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma 117, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 115.

La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

117. Le attività di dismissione di cui al comma 115, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.

118. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 115 del presente articolo, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

119. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 118 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.>

figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

VENDITE GEN-MAG 2017: -0,68 %, IN RETE -2,16 %, IN EXTRARETE +1,52 %

— 3 agosto 2017



Il MISE ha appena pubblicato i dati delle vendite in rete ed extrarete di benzina, gasolio e GPL per il periodo dei primi cinque mesi dell'anno 2017 (gennaio-maggio): il dato generale rispetto allo stesso periodo del 2016 è di sostanziale stabilità, con un leggero segno negativo di 0,68 punti percentuali (in litri: 16,321 miliardi di litri nel periodo gennaio-maggio 2017 contro i 16,433 miliardi del gennaio-maggio 2016).

Le vendite in rete hanno perso 2,16 punti percentuali sul 2016: 9,628 miliardi di litri contro 9,840 del gennaio-maggio 2016. Quelle in extrarete hanno invece guadagnato 1,52 punti percentuali: 6,693 miliardi di litri contro i 6,592 del gennaio-maggio 2016.

Le vendite di benzina perdono 3,14 punti percentuali sullo stesso periodo del 2016: 3,926 miliardi di litri contro 4,054; quelle di gasolio guadagnano solo 0,04 punti percentuali con 11,137 miliardi di litri contro gli 11,132 del 2016; infine le vendite di GPL autotrazione segnano un modesto risultato positivo con un +0,88 %: 1,258 miliardi di litri contro 1,247 nel 2016.

Il *mix* delle vendite per prodotto nei primi cinque mesi del 2017 è dato dal gasolio per il 68,23 %, dalla benzina per il 24,06 % e dal GPL per il 7,71 % (nei primi cinque mesi del 2016 le quote erano pari al 67,74 % per il gasolio, al 24,67 % per la benzina ed al 7,59 % per il GPL).

Le vendite di benzina sono distribuite nei circuiti secondo le seguenti quote: rete 73,51 %, extrarete 26,49 % (nei primi cinque mesi del 2016 rispettivamente: 74,88 % e 25,12 %); quelle di gasolio secondo le seguenti quote: rete 55,30 %, extrarete 44,70 % (nei primi cinque mesi del 2016 rispettivamente: 55,74 % e 44,26 %); infine, quelle di GPL secondo le seguenti quote: rete 46,36 %, extrarete 53,64 % (nei primi cinque mesi del 2016 rispettivamente: 48,15 % e 51,85 %).

Nei segmenti di rete, la benzina perde 4,85 punti percentuali sul 2016 in rete ordinaria e 6,75 punti in rete autostradale (per contrappeso, guadagna 2,13 punti sul circuito extrarete); il gasolio perde 0,22 punti percentuali sulla rete ordinaria e 6,82 punti in rete autostradale (incremento in extrarete è di 1,02 punti percentuali).

Le vendite di benzina e gasolio in autostrada sono sempre più marginali e pari ad una quota del 6,01 % del totale delle vendite di questi due prodotti sulla rete (nel 2016 la quota era del 6,31 %).

Il dato delle vendite di benzina e gasolio nella rete ordinaria segnala un dato negativo sui primi cinque mesi del 2016 in ben 83 province su 110 complessive (il 75,45 %, oltre tre quarti) e, in larga correlazione, in 15 regioni su 20 complessive (anche qui tre quarti).

Ancora più severo è il dato della rete autostradale, dove risultano in perdita ben 62 su 81 province dotate di rete (ossia il 76,54 % del totale) e ben 18 regioni su 19 (ossia il 94,74 %).